

CRISI D'IMPRESA

La figura dell'organo di controllo nella procedura di composizione negoziata

di Emanuel Monzeglio



Come ben noto, il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha **introdotto un nuovo strumento, volontario e stragiudiziale**, di ausilio alle imprese in difficoltà, ovvero la composizione negoziata della crisi, in vigore **a partire dal prossimo 15 novembre**.

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** lo scorso 4 ottobre ha pubblicato il **documento di ricerca** focalizzandosi principalmente sul **ruolo dell'organo di controllo** nella procedura di composizione negoziata della crisi, che esclude la figura del revisore legale quale soggetto adibito alla segnalazione.

Tale nuovo istituto è attivabile su **istanza presentata dagli imprenditori**, sia commerciali sia agricoli, che decidano di farvi ricorso al verificarsi di quelle **condizioni previste dall'[articolo 2 D.L. 118/2021](#)**. Nelle **società di capitali** l'istanza viene presentata dal **rappresentante legale** della società previa **delibera dell'organo amministrativo**.

Nonostante la caratteristica della "volontarietà", il legislatore ha voluto riconoscere un **ruolo proattivo all'organo di controllo** nell'emersione della crisi, nella situazione di pre crisi e anche nella situazione in cui l'impresa versa in una situazione di insolvenza reversibile.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 118/2021](#), quando si manifesteranno "*quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza*" ([articolo 2 D.L. 118/2021](#)) l'organo di controllo deve **segnalare all'organo amministrativo** la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto ai fini dell'attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi. È bene precisare che l'**attivazione** della composizione negoziata della crisi è **subordinata all'effettiva possibilità di perseguire il risanamento aziendale**.

La segnalazione deve essere **scritta e motivata oltre che contenere la fissazione di un congruo termine**, non superiore ai trenta giorni, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire** in merito alle iniziative intraprese. Questa attività, tra l'altro, costituisce uno **specifico dovere per l'organo di controllo** come disposto dall'articolo 2403 cod. civ., in particolare nella **vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società.

È importante, altresì, sottolineare che in **pendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza** dell'organo di controllo ai sensi del già richiamato [articolo 2403 cod. civ.](#)

I **controllori** non si limitano alla mera segnalazione e vigilanza delle trattative, ma svolgono **un ruolo di spicco** anche **all'inizio della procedura**. Invero, ai sensi dell'[articolo 5 D.L. 118/2021](#) l'esperto nominato valuterà l'effettiva e concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle **informazioni assunte dall'organo di controllo e del revisore legale**. In questo modo vengono riconosciute anche le competenze di quest'ultimo, individuandolo tra i soggetti che possono essere di ausilio all'esperto indipendente.

Il citato [articolo 15 D.L. 118/2021](#) prevede espressamente che **l'onere della segnalazione spetta esclusivamente "all'organo di controllo societario"**, eliminando, quindi, dal novero dei soggetti obbligati alla segnalazione la figura del revisore legale, come disposto invece dall'**articolo 14 del Codice della Crisi**.

Come confermato anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nelle ipotesi in cui la società **nomini il solo revisore legale** ([articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#)) e non l'organo di controllo, **l'articolo 15 D.L. 118/2021 non può trovare applicazione**.

Fermo restando il differente ruolo tra sindaco e revisore, nonché il tenore letterale della norma, **la mancata menzione di quest'ultimo** potrebbe essere colmata, in via interpretativa, **comprendendo anche il revisore legale o la società di revisione nella locuzione "organo di controllo"**, visto il necessario coordinamento tra le due diverse figure, oppure rimodulando [l'articolo 2477 cod. civ.](#) **ampliando i casi di nomina obbligatoria** dell'organo di controllo.

Infatti, il revisore legale ha l'obbligo di **monitorare costantemente la continuità aziendale** secondo il disposto del principio Isa 570 e, il collegio sindacale, invece, deve **monitorare se gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono "adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi"**.

Con la **predetta interpretazione** si eviterebbe di lasciare un "vuoto" normativo, oltre che l'assenza di un soggetto chiamato alla segnalazione, per tutte quelle società che, ai sensi [dell'articolo 2477 cod. civ.](#), hanno optato per la nomina del solo revisore esterno e che, **senza la segnalazione dell'organo di controllo non si attiverebbero per la risoluzione dello squilibrio in essere**. Il tutto, tenuto presente che un numero elevatissimo di società aveva provveduto alla nomina dell'organo di controllo interno o esterno, entro il 16 dicembre 2019, in ottemperanza alla disposizione di legge a suo tempo in vigore.

A tal proposito, è bene precisare come le Commissioni riunite Giustizia e Industria, in sede di conversione del **D.L. 118/2021**, hanno approvato la **proroga di un anno dell'obbligo di nomina di sindaco o revisore legale nelle Srl**. L'obbligo di nomina slitta, quindi, all'approvazione del **bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero nell'anno 2023**, primo esercizio sottoposto a revisione.

Tutto questo permetterebbe, altresì, di **equiparare il D.L. 118/2021 al Codice della Crisi** che prevede espressamente come **sia l'organo di controllo societario sia il revisore legale** "ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni" debbano **segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi**.

Seguendo la linea dell'interpretazione in esame, sarebbe **garantito il necessario ed efficace coordinamento tra le funzioni di controllo contabile**, di competenza del revisore legale o della società di revisione, e il **controllo amministrativo**, competenza del collegio sindacale o sindaco unico, evitando di **compromettere** l'efficacia delle procedure di allerta che **incentivano l'impresa** ad accedere alla composizione negoziata.